

Legge
di applicazione alla legge federale sui documenti di identità
dei cittadini svizzeri
 (del 16 dicembre 2002)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 24 settembre 2002 n. 5305 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 novembre 2002 n. 5305 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1 La presente legge disciplina l'applicazione della legislazione federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri.

Autorità competente

Art. 2 Il Consiglio di Stato:

- a) designa il Dipartimento competente per l'esecuzione delle norme legali concernenti i documenti d'identità;
- b) emana le disposizioni di esecuzione necessarie all'applicazione della presente legge e delle normative federali;
- c) disciplina le competenze dei Comuni, nonché la trasmissione dei dati tra l'autorità cantonale e quelle comunali;
- d) determina i riparti delle tasse con i Comuni, in conformità con le raccomandazioni federali.

Accordo intercantionale

Art. 3 Il Consiglio di Stato può concludere con il Governo del Canton Grigioni una convenzione avente per scopo il rilascio dei documenti d'identità ai propri cittadini.

Rimedi di diritto

Art. 4¹ ¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Entrata in vigore

Art. 5 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Pubblicata nel BU **2003**, 57.

¹ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.